



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. dr. Luigi Santini | Presidente |
| 2. dr. Angela Quitadamo | Consigliere rel. |
| 3. dr. Vito Savino | Consigliere |

All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc; lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 198-214/2022 Ruolo Generale Lavoro

T R A

INAIL, in persona del legale rappresentante, rappr.to e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Morena Ermini, Manuela Ciccola e Guglielmo Corsalini

Parte appellante-appellata

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Valeria Salvati e Antonio Cimmino

Parte appellante-appellata

TARTABINI TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo Nunzio Sforza

Parte appellata

Conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi depositati il 17 luglio 2022 ed il 25 luglio 2022 l'Inps e l'Inail hanno proposto appello avverso la sentenza del 9 maggio 2022, con cui il Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro, nell'accogliere la domanda della Tartabini Trasporti S.r.l., aveva dichiarato che nulla fosse dovuto ad essi Istituti da detta Società in eccedenza al 40% dei contributi previdenziali ed assicurativi oggetto di rateizzazione ex art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019,

convertito con modificazioni in Legge n.156/2019, e che la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) degli aiuti effettivamente fruiti dalla Tartabini Trasporti S.r.l., quale differenza tra la somma originariamente da versare (100%) e quella dovuta (40%), dovesse effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione dell'aiuto da parte del soggetto beneficiario; aveva, quindi, condannato l'Inail alla restituzione dell'eccedenza versata a conguaglio dalla Tartabini Trasporti S.r.l. per le rate di gennaio e febbraio 2020, pari ad € 581,78, oltre interessi come per legge, nonché condannato entrambi gli Istituti convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'originaria ricorrente. Gli Enti appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale, a loro dire adottata in spregio alla normativa Nazionale e Comunitaria, ai sensi della quale l'agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro poteva essere riconosciuta soltanto all'esito della verifica di compatibilità di tale beneficio con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza; hanno evidenziato, in particolare, che la riduzione dell'onere contributivo alla misura del 40%, per la quota a carico del datore di lavoro, costituiva inequivocabilmente un "Aiuto" soggetto all'obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24/12/2012, n. 234, in base alla disciplina contenuta nel D.M. 31/05/2017 n. 115, il cui art. 8 subordinava la concessione di tale misura alla preventiva registrazione sul RNA da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità responsabile in materia; che solo a seguito di tale registrazione sarebbe stata possibile la concessione degli aiuti individuali da parte degli Istituti previdenziali ed assicurativi, quindi l'inserimento degli stessi nel RNA, previa attuazione delle verifiche previste dagli articoli 13, 14 e 15 del D.M. n. 115/2017, occorrendo effettuare specifiche "visure" recanti l'elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell'aiuto, in modo da verificarne la possibilità di cumulo, nel rispetto del principio della concedibilità "*de minimis*"; che, pertanto, nelle more della procedura in discorso, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovesse essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante pagamento in unica soluzione entro la data del 15/01/2020 oppure con rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, ma con il versamento della prima rata sempre entro il 15 gennaio 2020 (poi prorogato al 31/01/2020). Gli appellanti hanno, dunque, sottolineato come l'affermazione del Tribunale in ordine all'assenza di previsioni normative che imponessero il versamento dei contributi nella misura del 100%, con successivo diritto alla restituzione del 60% o imputazione al debito ricalcolato nella misura del 40%, fosse dimentica del chiaro disposto dell'art.8, comma 2 bis, del decreto legge n. 123/2019, a mente del quale la riduzione veniva

riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso. Gli appellanti hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese dell'intero giudizio.

La Tartabini Trasporti S.r.l. ha resistito ai gravami e ne ha chiesto il rigetto.

Allo scadere dei termini assegnati in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc, disposta la riunione delle cause, le stesse sono state trattenute in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli sono infondati e vanno respinti per le ragioni di seguito indicate.

Il profilo controverso della fattispecie all'odierno vaglio non inerisce alla natura di "aiuto", pacificamente riconosciuta alla riduzione in misura pari al 40% delle prestazioni contributive ed assicurative per la quota a carico del datore di lavoro, contemplata dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legge n. 123/2019, bensì all'interpretazione del successivo comma 2 bis, a mente del quale *“La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalita' procedurali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”*

In particolare, occorre stabilire se il richiamo alla normativa Comunitaria sui cc.dd. "aiuti de minimis" comporti il rinvio alle disposizioni dell'art. 8 piuttosto che dell'art. 10 del D.M. n.115/2017, disciplinanti in modo diverso le modalità di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ossia nella *“...banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234...”*, secondo quanto indicato dall'art.1 del DM n.115/2017.

Al riguardo, è opportuno muovere dalla definizione tanto degli *Aiuti di Stato* quanto degli *Aiuti de minimis*, ossia delle voci rispettivamente richiamate alle lettere *f)* e *g)* dell'art.1 DM 115/17, e mutate dal *TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già' Trattato che istituisce la Comunità europea* - menzionato alla precedente lettera *e)*.

Ebbene, ai sensi della citata normativa ministeriale integra Aiuto di Stato **qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE**, laddove per la definizione degli Aiuti “de minimis” si rimanda *all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015*, ossia a quella categoria di Aiuti dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che, concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo, essi non superino un importo prestabilito.

E’, altresì, doveroso evidenziare che l’art. Articolo 107 TFUE (ex articolo 87 del TCE) al primo comma recita:

*1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, **gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza***

Al secondo comma, tuttavia, la disposizione precisa:

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a);

*b) **gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.....***

Vi è, poi, al terzo comma, un lungo elenco di categorie di aiuti che **possono considerarsi compatibili con il mercato interno**.

L’art. 108 del TFUE (ex articolo 88 del TCE), come detto innanzi, fissa la procedura, alla cui osservanza sono tenuti gli Stati membri, di notifica alla Commissione Europea dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti, affinché questa ne valuti la compatibilità con il mercato interno a norma dell'articolo 107, ed in ogni caso ne escluda l’attuazione in modo abusivo. Da tale procedura sono dispensate le categorie di aiuti *de minimis*, in linea con quanto ribadito al successivo Articolo 109 (ex articolo 89 del TCE).

In proposito, è significativo che, in seno al Regolamento UE 2015/1588 Del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, venga ribadita la distinzione tra gli aiuti definiti “compatibili con il diritto interno”, come tali **senz’altro** non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE - tra i quali l’articolo 1 include al primo comma, lett. a), punto vi) “... *gli aiuti a favore.... **della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali....***” - e gli aiuti *de minimis*, contemplati al successivo articolo 2, rispetto ai quali l’esonazione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE non viene stabilita in maniera generale ed aprioristica per l’intera categoria,

bensì riguarda *alcuni aiuti* ed è subordinata alla previa verifica della condizione che “...*gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito....*”

Il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria UE n. 651/2014, adottato ai sensi dell’art. 108 TFUE, recita all’**art.50**, sotto la rubrica: ***Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali:***

“1.I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a)le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3.I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento....”

Sotto distinto profilo, è opportuno ricordare che con Legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono state introdotte le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; in quest’ottica, l’art. 3 precisa che *1.Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea. 2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Il successivo art. 47 della legge citata, sotto la rubrica ***Aiuti pubblici per calamita' naturali***, sancisce:

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamita' naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attivita' economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito,

ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:

a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attivita' economica rientri fra quelle per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, e' conseguenza diretta dell'evento calamitoso;

c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorita', di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito;

d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 e' soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, e' soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

Infine, l'art. 52 della legge in esame, nell'istituire il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, “.....Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato...”, puntualizza che detto Registro “...contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia... ”

Alla luce del quadro complessivo delle disposizioni comunitarie e nazionali disciplinanti la specifica materia, è possibile concludere che gli aiuti previsti per le calamità naturali, considerati aprioristicamente compatibili con il diritto interno, formano oggetto di distinta considerazione rispetto alla generalità degli aiuti *de minimis*, e vengono senz'altro concessi una volta che l'Autorità Statale abbia riconosciuto formalmente con propri atti carattere di calamità all'evento (in specie, il sisma che nel 2016 ha colpito l'Italia Centrale), quindi abbia individuato, alla stregua di criteri oggettivi, le categorie di beneficiari degli aiuti ed abbia fissato la misura dell'aiuto.

L'art. 8 del Decreto Legge n. 123/2019 integra senza dubbio gli estremi dell'atto, promanante dall'Autorità Statale competente, che soddisfa tutte le condizioni fissate dal citato art. 50 del regolamento UE 651/2014.

Ne discende che attraverso l'adozione di tale Legge nazionale è stato **senz'altro “concesso”** l'aiuto entro i limiti del 40% della riduzione dei contributi previdenziali e dei premi di assicurazione, mentre, **per la misura eccedente il 40%**, la riduzione **può** essere riconosciuta “...nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedurali e certificate di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Si aggiunga che, a mente dell'Art. 6 del Regolamento UE n.651/2014:

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.....

....5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione: f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50....

In virtù di quanto finora evidenziato, sembra ragionevole affermare che attraverso le disposizioni dell'art. 8 d.l.n.123/2019 sia stato adottato dallo Stato Italiano un regime di aiuti e siano stati, altresì, senz'altro concessi, entro la misura del 40 % di riduzione degli obblighi contributivi ed assicurativi, aiuti a tutte le imprese dislocate sui territori colpiti dal sisma.

In definitiva, per fruire della riduzione contributiva pari al 40% non sembra necessaria quella valutazione di compatibilità con il Diritto Comune, che viene richiesta di volta in volta e consacrata in un provvedimento di concessione o autorizzazione, perché l'evento sismico in questione, quale calamità naturale, è stato in concreto ritenuto dal legislatore nazionale situazione di fatto senz'altro legittimante la concessione dell'aiuto a tutte le imprese dislocate sui territori colpiti, entro i limiti percentuali stabiliti (40%).

Pertanto, il riferimento al “...rispetto della normativa dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*...”, di cui è menzione all'art.8, comma 2 bis, decreto legge n. 123/2019, integra un generico rinvio alle disposizioni Comunitarie che impongono il rispetto di tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche ai fini della dispensa dalla procedura di notifica di cui al successivo articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in tal modo non escludendo, anzi implicitamente richiamando, quelle parti delle disposizioni che - con precipuo riguardo agli “...*aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*...” espressamente ne fanno una chiara valutazione di compatibilità “*a priori*” con il mercato interno e con la finalità di garanzia dell'equilibrio degli scambi tra Stati Membri, tale da consentire la deroga alla procedura preordinata ad accertare di volta in volta la sussistenza di detta compatibilità.

Siffatta soluzione interpretativa appare, d'altro canto, l'unica coerente con la *ratio* della Legislazione emanata in situazione di emergenza, in relazione all'eccezionalità e gravità dell'evento sismico, ovviamente reso oggetto di preventiva valutazione in tal senso, ossia elevato a sicuro presupposto legittimante l'aiuto; viceversa, del tutto irragionevole e contrario alla logica di siffatta Legislazione sarebbe richiedere l'attivazione della complessa procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento di concessione o di autorizzazione *ad hoc*, con riferimento al quale, per giunta, il Decreto-Legge non indica quale sia l'autorità emanante.

Ne discende che la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti va fatta ai sensi dell'art.10, non già dell'art. 8, del DM n. 115/2017, in quanto trattasi in specie degli aiuti “...*non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati*...” di cui è menzione al primo comma del citato art. 10.

Ciò a sua volta implica la fondatezza della pretesa azionata dalla Società ricorrente in primo grado e la conferma della sentenza impugnata, sia pure con integrazione della parte motiva nel senso innanzi esposto.

La natura interpretativa della questione trattata e gli indubbi profili di problematicità ad essa afferenti, anche in ragione del criptico dato legislativo, suggeriscono di compensare tra le parti le spese di lite del presente grado. Le spese del primo grado restano a carico degli Istituti convenuti, non avendo costoro impugnato in via autonoma il capo di sentenza che ha deciso sulle stesse in onore al criterio della soccombenza

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata; 2) compensa tra le parti le spese del grado; 3) dichiara ciascun appellante tenuto al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione

Ancona, 22 settembre 2023

Il Consigliere est.

Il Presidente